



invariato)

Gli aumenti decorrono dal 1° giugno 1954.

Per il personale di ruolo l'applicazione degli aumenti predetti comporta l'assorbimento, per un pari importo, dell'aggiunta contrattuale di famiglia, ai sensi dell'accordo Sindacale 18 dicembre 1952.

Peraltro, i rappresentanti dei lavoratori hanno sostenuto che anche le indennità contrattuali di famiglia dovessero venire rivalutate o quanto meno non assorbite o assorbite solo parzialmente, in relazione allo slittamento del potere di acquisto della moneta negli ultimi anni.

Le discussioni al riguardo si sono concluse il 4 giugno u.s. con la firma dello schema di accordo (v. all. in atti), il quale stabilisce che in conseguenza dell'assorbimento delle indennità contrattuali di famiglia, sino alla concorrenza dello aumento degli assegni familiari, verrà corrisposto ai lavoratori, "una tantum", la somma non computabile ad alcun effetto retributivo di £ 8.000. nette per il coniuge e di £ 4.000 nette per ogni figlio.

Detta erogazione, identica a quella contenuta con l'accordo 24 luglio 1954 in relazione al precedente aumento degli assegni familiari, è motivata dal danno che deriva al personale